JOSE' CARBONELL - CLAUDIO SIRONI
NOTAI ASSOCIATI
VILLASANTA - P.zza Pavese, 4 - Tel. 039.2051156
CINISELLO B.MO - P.za Gramsci, 2 - Tel. 02 6174063
Partita IVA 05508130969

N. 44376 di Rep. N. 18063 di racc.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno diciannove del mese di marzo (19/3/2008).

In Villasanta, nel mio studio in Piazza Cesare Pavese n. 4.

Avanti a me dottor Jose' Carbonell Notaio in Villasanta, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano

e' comparso il Signor:

GALBIATI CESARE DOMENICO nato a Triuggio (MI) il 9 novembre 1958, ivi residente in Via Donizetti 1,

quale Presidente del Consiglio Direttivo del

"COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA"

con sede in Monza (MI) via Ferrari n. 39, codice fiscale 94606270158

munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio Direttivo in data 26 febbraio 2008 che per estratto autenticato si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detto Comparente, della cui identita` personale io Notaio sono certo, dichiara quanto segue:

1) E' costituita dal COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA, ente italiano, una societa' a responsabilita' limitata unipersonale, con la denominazione

G.M.B. - SOCIETA' DI SERVIZI DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA S.R.L.
in forma abbreviata "G.M.B. S.R.L."

avente l'oggetto infra precisato.

2) La societa' ha sede in Monza.

Ai sensi art. 111 ter disp.att cod.civ., ai fini dell'iscrizione del presente atto costitutivo presso il Registro delle Imprese, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo e' via Ferrari 39.

3) Il capitale sociale e' fissato in euro 10.000 (diecimila).

La partecipazione di ciascun socio e' determinata in misura proporzionale al rispettivo conferimento.

Esso viene interamente sottoscritto dall'unico socio COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA.

4) L'intero capitale sociale e' gia' stato versato, a' sensi di legge, presso la BANCA POPOLARE DI MONZA E BRIANZA, sede di Monza, in data 18 marzo 2008, come risulta da ricevuta rilasciata dall'Istituto in pari data.

5) La durata della societa' e' fissata da oggi fino al giorno 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta)

REGISTRATO
a Monza 1
il 03/04/2008
N. 5575 Serie/Vol. 1T
con € 324.00



salvo proroghe o anticipato scioglimento.
Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiudera` il 31 dicembre 2008.
6) L'amministrazione della societa' e' affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, nominati nelle persone dei signori:
REDAELLI GIUSEPPE CARLO nato a Carate Brianza (MI) il 16 maggio 1948, residente in Albiate (MI), via Dante Alighieri 8, codice fiscale RDL GPP 48E16 B729S,
GRASSI MAURO nato a Seregno (MI) il 20 settembre 1962, residente in Giussano (MI), via San Giovanni Bosco 6, codice fiscale GRS MRA 62P20 I625V,
BAIO FERRUCCIO ANTONIO nato a Bernareggio (MI) il 5 luglio 1949, ivi residente in via Leonardo da Vinci 7, codice fiscale BAI FRC 49L05 A802P,
fino a tempo indeterminato.
L'organo cosi' nominato e' investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della societa'.
Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor REDAELLI GIUSEPPE CARLO.
Viene nominato Revisore ai sensi dell'art. 48 dello Statuto sociale: BONFANTI LUCA nato a Carate Brianza (MI) il 15 luglio 1975, residente in Besana in Brianza via T. Vecellio 19, codice fiscale BNF LCU 75L15 B729N, iscritto all'Albo dei Revisori al n. 139758, in forza di D.M. 21 aprile 2006 in G.U. n. 34 del 5 maggio 2006.
Spese e imposte del presente Atto, annesse e dipendenti, che ammonteranno a circa euro 2.500, sono a carico della societa'.
La societa' e' retta dai seguenti patti costituenti lo

STATUTO

Denominazione-oggetto-sede-durata

1) La societa' e' denominata:

G.M.B. - SOCIETA' DI SERVIZI DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA S.R.L.

in forma abbreviata "G.M.B. S.R.L."

2) La societa' ha sede in Monza.
Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune e' deciso dai soci.
La pubblicita' di tale trasferimento e' disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.
3) La societa' ha per oggetto le seguenti attivita':
- la promozione e l'organizzazione di seminari, manifestazioni, congressi, meeting e convention su tematiche di interesse dei geometri;
- l'ideazione, progettazione e realizzazione di sistemi applicativi software e "utilities" per la fornitura di un supporto tecnico e logistico per i professionisti

iscritti negli appositi albi;
- la fornitura dei servizi di informazione mediante la diffusione di studi e di trattati effettuati da terzi su argomenti specifici o di interesse comune nonche' mediante la diffusione periodica di circolari e altri scritti aventi per oggetto temi di attualita' professionale e simili, fatti salvi i divieti imposti dalle leggi in materia di editoria;
- la predisposizione di corsi di addestramento professionale, nonche' di consulenza oltre che nell'ambito specifico della disciplina in oggetto anche per tutte le attivita' strumentali all'esercizio della professione medesima;
- la predisposizione di spazi attrezzati per l'esercizio dell'attivita' professionale di geometra sia in forma individuale che collegiale;
- la fornitura di servizi di segretariato all'attivita' del Collegio dei Geometri di Monza e della Brianza mediante la predisposizione di spazi, specifiche attrezzature e qualificato personale di supporto.
In relazione a tale oggetto la societa' potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese di qualunque tipo o forma sia in Italia che all'estero, il tutto come attivita' non rivolta al pubblico.
4) La durata della societa' e' fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)
CAPITALE
5) Il capitale della societa' e' di euro 10.000 (diecimila).

CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della societa'.
7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

DIRITTI DEI SOCI

8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.
Nel caso di comproprieta' i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

DIRITTO DI RECESSO

10) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle decisioni relative a:

* cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di societa';
* proroga del termine di durata della societa';
* fusione o scissione della societa';
* revoca dello stato di liquidazione;
* trasferimento della sede all'estero;
* eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
* compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della societa' determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, terzo comma, C.C.;
* aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Nel caso in cui la societa' sia o divenga soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento, ai soci spettera' il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovra' darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore.

La raccomandata dovra' essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro 15 giorni dal giorno in cui:

* e' stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, inviata a mezzo di raccomandata A.R., con la quale gli amministratori gli comunicano che si e' verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
* il socio recedente e' comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
* e' stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avra' effetto nei confronti della societa' dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del

semestre comprendente il mese in cui e' stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del primo capoverso del presente articolo.

11) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalita' di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C..

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12) Sono riservate alla competenza dei soci:

A) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

B) la nomina e la revoca degli amministratori;

C) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, C.C. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

D) le modificazioni dell'atto costitutivo;

E) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonche' l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilita' illimitata per le obbligazioni della societa' partecipata;

F) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della societa';

G) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;

Decisioni in forma assembleare

13) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti D), E), F), G) del precedente art. 12) dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, cosi' come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942.

Decisioni in forma non assembleare

14) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovra' essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralita' di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai

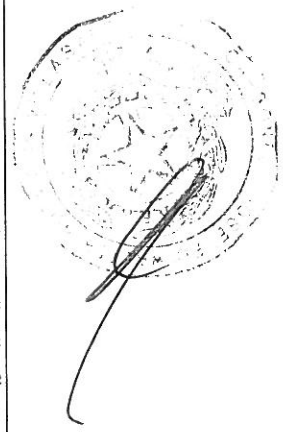

sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio datera' e sottoscrivera' il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla societa' il documento da lui sottoscritto.
Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sara' inviata, a cura della societa', agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.
Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purche' in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.
Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralita' di documenti, non puo' intercorrere un periodo superiore a 20 giorni.
15) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla societa' le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.
Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..
16) L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare e' effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potra' sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.
La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci previste dal precedente art. 16 deve essere rilasciata per iscritto e dovra' essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporra' la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

Convocazione dell'assemblea

17) L'assemblea e' convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purche' in Italia.
18) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.
Tale avviso dovra' essere inviato a cura del presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore

unico a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potra' scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):
a) lettera inviata almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
b) lettera semplice, che dovra' essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

19) In mancanza delle formalita' suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:
- e' rappresentato l'intero capitale sociale e
- tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore siano presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Diritto di intervento all'assemblea

20) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui e' presa la deliberazione.

Rappresentanza

21) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.

Presidenza

22) L'assemblea e' presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Verbale dell'assemblea

23) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.
Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:
. la regolare costituzione dell'assemblea;
. l'identita' e la legittimazione dei presenti;
. lo svolgimento della riunione;
. le modalita' e il risultato delle votazioni;
. l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
. le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta

specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.
24) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo e' redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

Quorum

25) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della societa' devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.
Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

AUMENTO DEL CAPITALE

26) L'aumento di capitale potra' essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C..
La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalita' di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.
Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovra' essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R..

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

27) La relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea nei termini di legge.
In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

AMMINISTRAZIONE

28) L'amministrazione della societa' e' affidata ad uno o piu' amministratori, sino ad un massimo di cinque membri nominati, tra i membri del Collegio dei Geometri di Monza e Brianza, dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 12.
Sono ineleggibili alla carica di Consiglieri, il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio Direttivo del collegio dei geometri.

Gli amministratori durano in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno in cui decade il Consiglio del Collegio dei Geometri di Monza e Brianza.
per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.
Gli amministratori sono sempre rieleggibili: gli amministratori possono non essere soci.
29) Quando l'amministrazione della societa' e' affidata a piu' persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:
a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
b) se l'amministrazione e' invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o piu' degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.
Nell'ipotesi sub b) gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.

Consiglio di amministrazione

30) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a cio' non provvedano i soci in sede di nomina.
31) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purche' in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 8 (otto) giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.
32) Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
33) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:
* la regolare costituzione della riunione;
* l'identita' degli intervenuti;
* il risultato della votazione;
* l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso;

34) Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:
a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovra' essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
b) di pluralita' di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore datera' e sottoscrivera' il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla societa' il documento da lui sottoscritto.
Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purche' in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.
Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralita' di documenti, non puo' intercorrere un periodo superiore a 8 (otto) giorni.

35) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla societa' le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori.
La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

<u>Sostituzione degli amministratori</u>

36) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori.
Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della

carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potra' essere proposta da uno qualsiasi dei soci.
I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori cosi' nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
37) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di due amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori.
Si applica quanto previsto dal primo capoverso del precedente art. 36.

Rappresentanza della societa'

38) L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societa'.
39) Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della societa' spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.
40) In caso di amministrazione affidata a piu' persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori cosi' nominati spetta la rappresentanza generale della societa'; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva e' determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.
In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.
41) Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.
42) In ogni caso, quando la rappresentanza della societa' e' conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della societa' e' regolata dalle norme in tema di procura.

Poteri di gestione

43) All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa'.
Restano esclusi gli atti di acquisto e vendita di beni immobili e la stipula degli atti di finanziamento loro connessi, i quali dovranno preventivamente essere autorizzati da apposita delibera assembleare.
Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, puo' delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o piu' singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di

"amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della societa'.

44) Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone che non costituiscono consiglio i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della societa' spettano a ciascun amministratore, fatta eccezione per quelli relativi ai seguenti atti di acquisto, alienazione e permuta di beni immobili di esclusiva competenza di tutti gli amministratori

45) Quando l'amministrazione e' affidata disgiuntamente a piu' persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti.

In tal caso la decisione e' rimessa alla volonta' espressa dalla maggioranza degli amministratori.

Opponibilita' ai terzi

46) Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.

Compensi

47) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Puo' essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennita' per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

ORGANO DI CONTROLLO

48) Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile ed esercita il controllo contabile sulla societa', in ordine al quale e' tenuto a depositare presso la sede della societa' una relazione con cadenza trimestrale, che dovra' essere trasmessa altresi' presso il domicilio eletto dai soci.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I poteri ed il funzionamento del collegio sono

disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

49) Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonche' le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale: peraltro il revisore cessera' di diritto dalla carica dal momento in cui e' iscritta nel registro delle imprese la nomina del collegio sindacale.

BILANCIO E UTILI

50) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o per altre motivazioni richiesto dalla struttura e dall'oggetto della societa'.

51) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Versamenti e finanziamenti soci

52) La societa' puo' acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La societa' puo' inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

53) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della societa' e' affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

54) Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facolta', a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

COMUNICAZIONI

55) Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci.
Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate nel libro dei soci a cura di un amministratore.
Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla societa' devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della societa' quale risultante dal registro delle imprese.

FORO COMPETENTE

56) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la societa', gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute alla competenza del Foro di Monza.
Io Notaio ho omesso la lettura dell'allegato per esonero del Comparente .

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto al Comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore sedici e dieci

Consta il presente atto di sette fogli scritti da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio per ventisette facciate e fin qui di questa.
F.TO GALBIATI CESARE DOMENICO
F.O JOSE' CARBONELL

Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme, composta di N. 14 **facciate.**
Villasanta, il 28 luglio 2008

